

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 5

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:

<<2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.>>.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3.

(ABROGATO)

(14)

4.

(ABROGATO)

(15)

5. In relazione alla consegna definitiva e al conseguente trasferimento della titolarità dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento dal Commissario delegato al Comune di Tolmezzo e al fine di permettere a quest'ultimo la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria o altri correlati al subentro nei vigenti

rapporti contrattuali, purché successivi alla data del collaudo provvisorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune medesimo la somma pari ad annui 400.000 euro per dieci anni.

(17)(36)(37)(38)

6. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede al trasferimento di cui al comma 5 senza necessità di presentazione di un'istanza da parte del Comune di Tolmezzo.

(18)

6 bis. Al procedimento amministrativo concernente il trasferimento di cui al comma 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(19)

6 ter. Il Comune di Tolmezzo presenta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2012, una relazione informativa al fine della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 5, fino alla concorrenza dell'intero importo.

(20)

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

8.

(ABROGATO)

(32)

9.

(ABROGATO)

(33)

10.

(ABROGATO)

(34)

11. Al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici già utilizzati come private abitazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono assegnati, per il 50 per cento di quanto disponibile a bilancio sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 e sul capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a cittadini privati per l'installazione dei suddetti impianti negli edifici residenziali.

12. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 11; per l'assegnazione dei contributi la Regione può avvalersi delle Province.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Salesiano Bearzi di Udine e al Collegio Don Bosco di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.

(2)

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, da suddividere in parti uguali tra i due beneficiari, con l'onere complessivo di 120.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba un contributo ventennale costante a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di completamento dell'immobile avente funzioni di convitto denominato <<Di Giulian>>, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

18 bis. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 18 è fissato al 30 settembre 2009.

(16)

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 35.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere complessivo di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009-2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 4900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle

corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste.

(1)(3)

21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 20 e del relativo preventivo di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la somma di 67.000 euro alla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Villaorba di Basiliano al fine di completare le opere di ristrutturazione, dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.

(13)

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.

(21)

25. Per le finalità di cui al comma 23 è autorizzata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Giais di Aviano un contributo ventennale costante di 35.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto di un fabbricato e dell'area pertinente, per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione del fabbricato e dell'area medesima da destinare a struttura sportiva, ricreativa e sociale.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Maria Regina del Mondo di Trieste un contributo ventennale costante di 25.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale

di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 75.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Caterina da Siena di Trieste un contributo ventennale costante di 20.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.

(4)

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

(5)

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 60.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.

36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 35 e del relativo preventivo di

spesa.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un finanziamento straordinario per la risistemazione e valorizzazione del collegamento pedonale tra il centro storico del Comune e la passerella sul Natisone e delle zone circostanti la passeggiata.

(6)

39. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 38 e del relativo preventivo di spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario per le attività di manutenzione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi del Comune medesimo.

(7)

42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 41 e del relativo preventivo di spesa.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 78.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 234.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la realizzazione del quinto lotto del progetto di pedonalizzazione del centro storico.

45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 9117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione di lavori di riqualificazione urbana.

(8)

48. La domanda di contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e al capitolo 3339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto.

(9)(35)

51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione in Corso Verdi.

(10)

54. La domanda di contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le

modalità di erogazione e di rendicontazione.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

56. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<Corpo della Guardia di Finanza,>> sono inserite le seguenti: <<delle Capitanerie di porto,>>.

57. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, è inserita la seguente:

<<**a bis**) ogni altro soggetto individuato da disposizioni di legge nell'esercizio delle relative funzioni;>>.

58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come modificata dal comma 56, e di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

59. Al fine di consentire un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, della legge regionale 23/2007 per la parte non coperta dai relativi contratti di servizio, con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 3.7.1.1067 con riferimento al capitolo 3977 e sull'unità di bilancio 3.7.1.5036 con riferimento ai capitoli 3810 e 3815 nelle quali risultano allocate risorse sufficienti per far fronte alle finalità indicate.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza I° Maggio, a

servizio della comunità cittadina, al fine di risolvere i problemi di congestionamento viario e per sopperire alla carenza di parcheggi in prossimità del centro cittadino.

(11)

61. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 60 e del relativo preventivo di spesa.

62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e del capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Paularo un finanziamento straordinario per la realizzazione di un'area adibita a parcheggi, a servizio della comunità della frazione Trelli, al fine di risolvere i problemi di sicurezza della viabilità e i bisogni della popolazione residente nella frazione medesima e nel contempo ponendo rimedio alla grave carenza di spazi nella menzionata frazione.

(12)

64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 63 e del relativo preventivo di spesa.

65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

66. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale

21/2007, i seguenti stanziamenti iscritti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:

3.9.1.1072	9422	45.748,09
	9438	249.993,48
3.9.2.1072	466	150.000
	9508 limite 6	97.352,67
	9510 limite 2	81.399,48
	9512	500.000
	9549 limite 2	782.948,76
	9621	9.877,25

Le rinvenienti somme sono destinate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 83:

3.9.2.1072	9524	10.431,16
	9500	1.906.888,57

67. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare un commissario straordinario che assume tutte le incombenze previste da tale legge e già facenti riferimento alla Regione.

(30)

68.

(ABROGATO)

(31)

69. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

70. Al commissario straordinario, per la durata dell'incarico, è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente, con le funzioni di direttore di servizio di cui al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modifiche, nonché i rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale.

71. Il commissario straordinario subentra nei contratti già in essere disposti dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 67. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione degli stessi entro trenta giorni dalla nomina del commissario straordinario.

72. Ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui ai commi 67 e 69 è istituito, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario straordinario. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 66/1991 e successive modifiche, nonché ulteriori fondi assegnati dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti per le spese del personale a contratto, per il ricorso a consulenze e collaborazioni, nonché per le spese generali di funzionamento, ivi compreso il compenso del commissario straordinario.

(39)

73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per l'amministrazione del fondo di cui al comma 72. Gli adempimenti connessi all'attuazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 67 sono di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

74. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, lo stanziamento complessivo di 21.166.902,64 euro iscritto per la quota di 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, e per la quota di 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9553 del medesimo stato di previsione, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio. La rinveniente

somma complessiva è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte, rispettivamente, per 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9400 e per 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

75. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in via d'urgenza dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008, n. 3709 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), la Protezione civile della Regione provvede all'attuazione della prova selettiva ivi prevista e all'assunzione del personale interessato.

76. La Protezione civile della Regione sviluppa e promuove, in collaborazione con il Sistema regionale di emergenza 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali poste a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'impiego di sistemi tecnologici innovativi finalizzati ad agevolare e potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.

77. Gli oneri relativi all'attuazione del comma 76 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

78.

(ABROGATO)

(22)(40)

79.

(ABROGATO)

(23)(41)

79 bis.

(ABROGATO)

(24)(42)

79 ter.

(ABROGATO)

(25)(43)

79 quater.

(ABROGATO)

(26)(44)

79 quinquies.

(ABROGATO)

(27)(45)

79 sexies.

(ABROGATO)

(28)(46)

79 septies.

(ABROGATO)

(29)(47)

80. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in

essere.>>.

81. La lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

<<g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna dei lavori, nella misura dell'ulteriore 20 per cento del quadro economico post-appalto all'avvenuta esecuzione del 30 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, nella misura dell'ulteriore 40 per cento del quadro economico post-appalto all'avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori, mediante apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.

82. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 34/1987 dopo le parole <<, per il restauro degli stessi.>> sono aggiunte le seguenti: <<La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.>>.

83. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 3 - Gestione del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella D.

Note:

1 Comma 20 interpretato da art. 4, comma 3, L. R. 11/2009

2 Comma 14 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

3 Comma 20 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

4 Comma 32 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

5 Comma 33 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

6 Comma 38 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

7 Comma 41 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009

- 8** Comma 47 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
- 9** Comma 50 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
- 10** Comma 53 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
- 11** Comma 60 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
- 12** Comma 63 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
- 13** Parole sostituite al comma 23 da art. 5, comma 29, L. R. 12/2009
- 14** Comma 3 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
- 15** Comma 4 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
- 16** Comma 18 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 12/2009
- 17** Comma 5 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 12/2010
- 18** Comma 6 sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2010
- 19** Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
- 20** Comma 6 ter aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
- 21** Comma 24 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 17/2010
- 22** Comma 78 sostituito da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 23** Comma 79 sostituito da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 24** Comma 79 bis aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 25** Comma 79 ter aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 26** Comma 79 quater aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 27** Comma 79 quinquies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 28** Comma 79 sexies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

- 29** Comma 79 septies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 30** Integrata la disciplina del comma 67 da art. 4, comma 78, L. R. 14/2012
- 31** Comma 68 abrogato da art. 4, comma 82, L. R. 14/2012
- 32** Comma 8 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
- 33** Comma 9 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
- 34** Comma 10 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
- 35** Integrata la disciplina del comma 50 da art. 31, comma 7, L. R. 13/2014
- 36** Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 59, L. R. 27/2014
- 37** Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 60, L. R. 27/2014
- 38** Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 47, L. R. 20/2015
- 39** Integrata la disciplina del comma 72 da art. 4, comma 40, L. R. 20/2015
- 40** Comma 78 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 41** Comma 79 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 42** Comma 79 bis abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 43** Comma 79 ter abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 44** Comma 79 quater abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 45** Comma 79 quinquies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 46** Comma 79 sexies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
- 47** Comma 79 septies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017